

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
461/2023/R/EEL

***ORIENTAMENTI IN MERITO ALLA VERIFICA DI ALLINEAMENTO
DEI DATI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DELLA FORNITURA DEI
CLIENTI FINALI SERVITI IN MAGGIOR TUTELA, IN VISTA DEL
PASSAGGIO AL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER I CLIENTI
DOMESTICI NON VULNERABILI***

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

10 ottobre 2023

Premessa

Il presente documento per la consultazione fa seguito alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel con la quale sono state adottate le disposizioni per l’erogazione del servizio a tutele gradualali per i clienti domestici non vulnerabili del settore dell’energia elettrica, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 104 (Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza).

In particolare, il presente documento illustra gli orientamenti dell’Autorità con riferimento ad un sistema di verifica dell’allineamento dei dati anagrafici e di contatto presenti nel Registro Centrale Ufficiale del Sistema Informativo Integrato dei clienti finali serviti in maggior tutela, allo scopo di minimizzare per quanto possibile le criticità che potrebbero manifestarsi in fase di trasferimento dei suddetti dati ai nuovi esercenti il servizio a tutele gradualali.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità www.arera.it o, in alternativa, all’indirizzo PEC istituzionale protocollo@pec.arera.it, entro il **3 novembre 2023**.*

Si fa riferimento all’Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Servizi di sistema e Monitoraggio Energia
Unità SII e Monitoraggio Retail
Corso di Porta Vitoria 27– 20122 Milano
Tel. 02-65565396
e-mail: servizi_sistema@arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpdp@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie

INDICE

1	INTRODUZIONE	5
2	VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEI DATI PRESENTI IN RCU	7
3	ORIENTAMENTI PER LA GESTIONE DEI DISALLINEAMENTI DEI DATI E SISTEMA DI INDENNIZZI	11

1 INTRODUZIONE

- 1.1 Il presente documento per la consultazione fa seguito alla deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel con la quale sono state adottate le disposizioni per l’erogazione del servizio a tutele gradualı (di seguito anche: STG) per i clienti domestici non vulnerabili¹ del settore dell’energia elettrica, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 104 (Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza).
- 1.2 In precedenza, nell’ambito del documento per la consultazione 212/2023/R/eel in cui erano stati delineati gli orientamenti dell’Autorità in relazione al servizio a tutele gradualı destinato ai clienti domestici non vulnerabili attualmente riforniti in maggior tutela, con riferimento agli aspetti relativi all’aggiudicazione del servizio, alcuni operatori hanno sollecitato interventi di verifica e bonifica delle anagrafiche da parte degli esercenti la maggior tutela “uscenti” prima che le medesime siano trasferite ai nuovi assegnatari del STG.
- 1.3 Con riferimento agli auspicati interventi di bonifica dei dati anagrafici presenti nel Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), nell’ambito della deliberazione 362/2023/R/eel, l’Autorità, allo scopo di ridurre al massimo i possibili disallineamenti in vista del passaggio dei clienti al nuovo servizio, ribadendo che gli esercenti la maggior tutela hanno l’obbligo di mantenere aggiornati i dati del RCU relativi ai propri clienti serviti, ha previsto di introdurre un sistema di verifica di tali obblighi, con eventuale indennizzo a carico dei suddetti esercenti – in quanto soggetti responsabili della correttezza di tali informazioni - da definire con successivo provvedimento, previa consultazione anche urgente, qualora per ciascun punto di prelievo oggetto di trasferimento i dati necessari alla fatturazione e al contatto con il cliente finale presenti in RCU risultino diversi da quelli utilizzati dall’esercente la maggior tutela.

¹ Il comma 1 dell’art. 11 del decreto legislativo 210/21, definisce come vulnerabili i clienti civili:

- a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
- b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
- c) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92;
- d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
- e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- f) di età superiore ai 75 anni.

- 1.4 Tale sistema di verifica con eventuale indennizzo dovrà essere introdotto dopo un adeguato processo di controllo e allineamento dei dati presenti nel RCU, che deve essere attivato al più presto da tali esercenti.
- 1.5 Per tale finalità e per la definizione degli aspetti più tecnici relativi alle modalità di aggiornamento dei dati nel RCU, come già indicato nella medesima deliberazione 362/2023/R/eel, è stato convocato, in data 6 settembre 2023, il primo incontro del Gruppo di Lavoro (di seguito: GdL del 6 settembre) che ha visto la partecipazione degli esercenti la maggior tutela e del SII. Al termine dell'incontro, i partecipanti al GdL sono stati invitati a presentare osservazioni che sono state considerate per la predisposizione del presente documento per la consultazione.
- 1.6 Alla luce di quanto sopra, il presente documento di consultazione è così strutturato:
 - a) il capitolo 2, riguardante la fase di verifica preventiva dei dati presenti in RCU da parte degli esercenti la maggior tutela, illustra le modalità e le tempistiche di aggiornamento dei dati funzionali alla gestione della fornitura;
 - b) il capitolo 3 riporta gli orientamenti relativi al sistema di verifica dell'allineamento dei dati presenti in RCU successivamente al trasferimento al nuovo esercente il STG, in particolare delineando una modalità di gestione dei disallineamenti che contempla anche un sistema di indennizzi a carico degli esercenti la maggior tutela e a beneficio dei nuovi esercenti il STG.

2 VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEI DATI PRESENTI IN RCU

- 2.1 A seguito delle disposizioni per il primo popolamento del RCU con le informazioni essenziali relativi ai punti di prelievo, con la deliberazione 628/2015/R/eel l’Autorità ha disposto l’ampliamento del contenuto informativo del RCU nella prospettiva, *in primis*, di semplificare gli scambi informativi funzionali alla risoluzione contrattuale, alla messa a disposizione dei dati funzionali all’inizio della fornitura e all’attivazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia gestiti nei processi di voltura e *switching* nell’ambito del SII, nonché al fine di facilitare l’attuazione dal percorso di riforma del mercato *retail* dell’energia elettrica.
- 2.2 Sulla base delle esigenze sopra evidenziate, per quanto rileva ai fini del presente documento per la consultazione, il *set* di dati contenuti nel RCU in relazione a ciascun punto di prelievo è stato ampliato con i seguenti dati:
- a) indirizzo di ubicazione del POD, indirizzo della fornitura cui risulta asservito il POD (se diverso da quello di ubicazione del punto di prelievo) e livello di tensione cui risulta connesso il medesimo punto di prelievo;
 - b) nome e cognome o ragione sociale del cliente finale titolare del punto di prelievo, indicazione dell’indirizzo di residenza/sede legale del cliente finale nel luogo di fornitura, indirizzo di esazione e indirizzo di posta elettronica o recapito di eventuale referente per le comunicazioni al cliente finale titolare del punto di prelievo, nonché numero di telefono del cliente finale².
- 2.3 La medesima deliberazione 628/2015/R/eel ha introdotto una modalità di aggiornamento dei dati costituenti il RCU, denominata modalità di *aggiornamento on condition*, che prevede l’individuazione del soggetto responsabile dell’informazione (controparte commerciale, esercente la maggior tutela o impresa distributrice) e l’obbligo di aggiornamento della medesima nel RCU entro 3 giorni lavorativi dall’evento o prestazione che ne ha determinato la variazione.

² Il numero di telefono del cliente finale è un dato non obbligatorio, come indicato nelle Specifiche tecniche dei processi di aggiornamento *on condition* del RCU in attuazione della delibera 628/2015/R/eel, pubblicate dal SII al seguente link:

https://siiportale.acquirenteunico.it/documents/201426/0/Specifiche%20Tecniche_AggiornamentoOnConditionRCU_EE

- 2.4 In particolare, per quanto rileva ai fini del presente documento per la consultazione, ciascun esercente la maggior tutela (come del resto ogni controparte commerciale) è tenuto all'aggiornamento dei seguenti dati, di cui all'Allegato A alla deliberazione 628/2015/R/eel, relativi a ciascun punto di prelievo servito:
- a) Nome e cognome/Ragione sociale del cliente titolare della fornitura;
 - b) Codice Fiscale/Partita IVA del cliente;
 - c) Indirizzo della fornitura cui risulta asservito il POD (se diverso da quello di ubicazione);
 - d) Indirizzo di esazione (se diverso da quello della fornitura);
 - e) Indirizzo di posta elettronica o recapito di eventuale referente per le comunicazioni al cliente (se nella disponibilità dell'esercente la maggior tutela, o in generale della controparte commerciale).
- 2.5 In ottemperanza alle disposizioni di cui alla deliberazione 628/2015/R/eel, il Gestore del SII ha pubblicato le specifiche tecniche di processo per consentire l'*aggiornamento on condition* dei dati costituenti il RCU da parte dei soggetti che ne sono responsabili e ha messo a disposizione delle controparti commerciali e degli esercenti la maggior tutela, con riferimento ai punti di prelievo nella propria titolarità, una funzionalità di interrogazione del RCU che consenta anche di effettuare *download* massivi dei dati di propria competenza.
- 2.6 Pur in presenza del richiamato obbligo di aggiornamento delle informazioni riguardanti la fatturazione e il contatto del cliente finale, in capo agli esercenti la maggior tutela e alle controparti commerciali, e della disponibilità degli strumenti informativi predisposti dal SII, sono emerse evidenze che in talune circostanze i suddetti dati presenti nel RCU non sono aggiornati. In altri termini sono stati riscontrati casi in cui le informazioni di contatto presenti in RCU sono diverse da quelle utilizzate dalla controparte commerciale o dall'esercente la maggior tutela nello svolgimento delle attività di gestione contrattuale (quali fatturazione e contatto con il cliente).
- 2.7 Nell'ambito del GdL del 6 settembre, gli esercenti la maggior tutela hanno condiviso l'obiettivo prefissato dall'Autorità e mostrato apprezzamento per gli strumenti informativi messi a disposizione per consentire ai medesimi di procedere con le verifiche e gli allineamenti necessari. In particolare, da parte di alcuni esercenti è stato manifestato apprezzamento per la disponibilità a individuare strumenti e modalità atte a sanare anche i casi di dati anagrafici di quei clienti i cui dati fiscali (nome/cognome e codice fiscale) ad oggi non sono nella disponibilità

degli esercenti ma che, con l'avvio della fatturazione elettronica, sono stati convenzionalmente concordati con l'Agenzia delle Entrate³ al fine di consentire comunque la fatturazione elettronica del cliente.

- 2.8 Per la gestione degli aggiornamenti dei dati fiscali convenzionalmente concordati o, comunque, non corretti, per i quali l'esercente ha avuto modo di conoscere i dati effettivi (per esempio in occasione dell'esecuzione di una prestazione tecnica), nonché per gli aggiornamenti dei dati di contatto (indirizzo email o recapito telefonico), è stata manifestata la necessità di prevedere anche modalità di aggiornamento massivo dei dati, pur nel rispetto dei tracciati in uso per l'aggiornamento delle informazioni verso il SII; in quanto, sebbene i casi in cui possa essere necessario un allineamento siano residuali, con riferimento a numeri molti alti di clienti una gestione puntuale potrebbe essere complessa.
- 2.9 Nell'ambito del presente documento per la consultazione, in considerazione del fatto che, ai sensi della deliberazione 362/2023/R/eel, a decorrere dal 1° aprile 2023 i clienti domestici non vulnerabili che non hanno un contratto di fornitura nel mercato libero verranno serviti dall'esercente il STG, e che per tale finalità il SII comunicherà le informazioni funzionali alla gestione della fornitura relative ai clienti che transiteranno nel suddetto servizio, si sottolinea l'importanza, per gli esercenti la maggior tutela, del rispetto dell'obbligo (già in essere) di verificare che i dati di anagrafica e di contatto presenti nel RCU siano gli stessi che il medesimo esercente utilizza ai fini della gestione del rapporto contrattuale con il cliente, in particolare per la fatturazione e il contatto del cliente stesso.
- 2.10 Per le suddette finalità e anche al fine di arrecare il minor disagio possibile ai clienti finali che saranno trasferiti nel nuovo servizio a tutele gradualmente, è orientamento dell'Autorità prevedere una fase, preventiva al trasferimento dei dati all'esercente il STG, dedicata alla verifica e all'eventuale allineamento dei dati individuati presenti in RCU, anche su base massiva ove necessario, da parte degli esercenti la maggior tutela, oggetto anche di un apposito monitoraggio da parte dell'Autorità.
- 2.11 In particolare, si intende prevedere che, nei casi in cui la verifica di cui al precedente punto 2.10 dia evidenza di disallineamenti:
- i. con riferimento ai dati relativi agli indirizzi, di esazione o di fornitura, e/o al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica del cliente finale, nonché

³ L'Agenzia delle Entrate nell'Allegato 2 al provvedimento del 28/12/2018 ha riportato la soluzione tecnica e le modalità operative per consentire agli operatori che offrono servizi di pubblica utilità l'emissione di fatture elettroniche per erogazione dei servizi verso consumatori finali anche in difetto del codice fiscale, come previsto dall'art. 1, comma 6 quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

nei casi in cui sia necessaria una variazione del nome e cognome del cliente a parità di codice fiscale, gli esercenti la maggior tutela provvedano ad allineare i dati presenti in RCU utilizzando il processo di *aggiornamento on condition*;

- ii. con riferimento a nome e cognome/ragione sociale e/o Codice Fiscale e Partita IVA del cliente, dal momento che tali dati di norma possono essere aggiornati tecnicamente solo attraverso il processo di voltura o nuova attivazione, gli esercenti la maggior tutela provvedano ad allineare i dati presenti in RCU utilizzando un'apposita procedura tecnica messa a disposizione dal SII. Tale attività che, ad invarianza anche di altre caratteristiche della fornitura, non comporta obblighi di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura, non può essere soggetta al pagamento di oneri, quali ad esempio gli oneri per la voltura.

- 2.12 Si intende, inoltre, prevedere che tali aggiornamenti, in particolare per le richieste di allineamento massivo dei dati, debbano essere conclusi entro il mese di gennaio 2024, fermo restando l'obbligo per ciascun esercente la maggior tutela di aggiornare i dati relativi alle forniture di propria competenza anche successivamente a tale termine.

Spunti per la consultazione

- Q1. Si ritiene che gli strumenti previsti per l'aggiornamento dei dati funzionali alla gestione della fornitura siano adeguati a consentire gli allineamenti necessari?*
- Q2. Si ritiene vi siano altre casistiche particolari che non possono essere gestite con gli strumenti previsti?*
- Q3. Si ritiene che le tempistiche previste siano congrue per consentire la verifica e l'allineamento dei dati contenuti nel RCU con i dati nella propria disponibilità?*

3 ORIENTAMENTI PER LA GESTIONE DEI DISALLINEAMENTI DEI DATI E SISTEMA DI INDENNIZZI

- 3.1 Il presente capitolo illustra gli orientamenti dell'Autorità relativamente alla fase successiva al trasferimento dei dati al nuovo esercente il STG per i clienti domestici

non vulnerabili. Si intende, in particolare, introdurre un sistema di indennizzi a carico degli esercenti la maggior tutela e a beneficio dei nuovi esercenti il STG.

- 3.2 Tale sistema prevede un ruolo attivo da parte del nuovo esercente il STG, che determinerà, in prima istanza, il coinvolgimento del SII e dell'esercente la maggior tutela in precedenza titolare del punto, e successivamente, in casi particolari anche l'intervento da parte dell'Autorità.
- 3.3 Nel dettaglio, la procedura per la segnalazione e verifica dei dati trasferiti al nuovo esercente, potrebbe essere gestita come di seguito descritto:
 1. l'esercente il STG, entro un termine congruo da quando riceve le informazioni, che potrebbe essere individuato in 60 - 90 giorni, segnala al SII, secondo le modalità da quest'ultimo definite, le situazioni in cui i dati ricevuti non consentirebbero il contatto e/o la fatturazione del cliente;
 2. il SII trasmette le segnalazioni ricevute agli esercenti la maggior tutela che in precedenza erano titolari dei punti di prelievo;
 3. l'esercente la maggior tutela che riceve la segnalazione, entro un termine congruo, che potrebbe essere individuato in 15 - 20 giorni, eventualmente derogabile a 30 giorni in caso di concentrazione di numerose richieste oltre una soglia da stabilire in proporzione ai clienti che serviva in maggiore tutela, dovrà produrre e trasmettere al SII una risposta risolutiva, secondo le modalità da quest'ultimo definite, nei termini di seguito indicati:
 - A. trasferisce i dati corretti nella propria disponibilità e non precedentemente allineati, secondo modalità e formati definiti dal SII (eventualmente allegando anche ultima fattura disponibile) ai fini dell'aggiornamento del RCU; il SII trasferirà i dati aggiornati al nuovo esercente il STG;
 - B. in alternativa, conferma che i dati già presenti in RCU sono i medesimi nella propria disponibilità, (in tal caso allegando ultima fattura disponibile da cui si evince l'utilizzo dei medesimi dati); il SII, oltre a dare notifica all'esercente il STG che ha effettuato la segnalazione, informa gli uffici dell'Autorità per eventuali ulteriori verifiche.
- 3.4 Tale sistema di verifica, che contempla la gestione dei disallineamenti in un momento in cui l'esercente la maggior tutela non ha più la titolarità del punto di prelievo, include l'applicazione di indennizzi importi differenziati in relazione alle azioni per la risoluzione dei disallineamenti messe in atto dall'esercente la maggior tutela, attraverso la quantificazione di un importo per ciascun POD per il quale siano stati riscontrati disallineamenti a decorrere dalla data di trasferimento dei dati

al nuovo esercente il STG; l'indennizzo sarebbe a carico dell'esercente la maggior tutela e a vantaggio del nuovo esercente il STG. Ai fini della corresponsione degli indennizzi, si intende prevedere una gestione centralizzata che individui come interfaccia unica il SII.


- 3.5 L'importo unitario dell'indennizzo potrebbe essere quantificato anche considerando il valore corrente del corrispettivo PCV (Prezzo Commercializzazione Vendita) di cui al comma 10.1, lettera b) del TIV⁴, definito dall'Autorità, corrispondente ai costi fissi sostenuti per svolgere le attività di contrattualizzazione e gestione commerciale dei clienti.
- 3.6 In particolare, si intende prevedere che:
- i. nel caso di disallineamenti che siano stati sanati ai sensi del paragrafo 3.3, punto 3., lettera A., l'esercente la maggior tutela sia tenuto a riconoscere un indennizzo pari al **60%** dell'importo unitario previsto, per ciascun disallineamento riscontrato;
 - ii. nel caso descritto al paragrafo 3.3, punto 3., lettera B., l'esercente la maggior tutela che ha dimostrato l'allineamento dei dati già presenti in RCU non sarebbe tenuto al riconoscimento di indennizzi, salvo il caso in cui, a seguito di ulteriori verifiche, sia accertata la non corrispondenza tra i dati nella disponibilità dell'esercente la maggior tutela e quelli trasferiti dal SII all'esercente STG: solo in tal caso, l'esercente la maggior tutela sarebbe tenuto a riconoscere un indennizzo pari al **100%** dell'importo unitario previsto;
 - iii. in caso di mancata o incompleta risposta (si intende ad esempio il caso in cui l'esercente confermi i dati presenti in RCU senza allegare fattura) da parte dell'esercente la maggior tutela nei termini previsti verrà applicato tempestivamente un indennizzo pari al **100%** dell'importo unitario previsto.
- 3.7 In considerazione del numero di mancate o incomplete risposte da parte dell'esercente la maggior tutela, sia in termini assoluti che relativi in base al numero di punti di prelievo gestiti, potrà essere avviato un procedimento sanzionatorio per inottemperanza alla regolazione.
- 3.8 Gli importi indicati sono quantificati con la finalità primaria di incentivare tempestività nella bonifica in modo tale che vengano messi a disposizione all'esercente STG i dati effettivamente utilizzati per la gestione del cliente.

⁴ Il valore del **corrispettivo PCV** è indicato nella Tabella 1 del TIV. Con riferimento ai punti di prelievo domestici in bassa tensione, il valore del corrispettivo PCV attualmente è fissato pari a **69,1721 euro/punto di prelievo per anno**.

- 3.9 Si riporta di seguito uno schema della procedura di verifica e allineamento dei dati presenti in RCU e della successiva modalità di gestione dei casi di disallineamento descritta nel presente documento per la consultazione.

Schema 1

Verifica e allineamento dati – Gestione dei disallineamenti con indennizzo



Spunti per la consultazione

- Q4. *Si concorda, in generale, con la modalità di gestione dei disallineamenti che contempla anche un indennizzo a carico degli esercenti la maggior tutela?*
- Q5. *Si ritiene adeguato il termine di 60 giorni dalla ricezione dei dati per la segnalazione da parte del nuovo esercente il STG? Se no, motivare.*
- Q6. *Si ritiene adeguato il termine di 20 giorni per la trasmissione di una risposta risolutiva da parte dell'esercente la maggior tutela? Se no, motivare.*
- Q7. *Si ritiene adeguata la modalità di quantificazione dell'importo unitario dell'indennizzo proposta?*
- Q8. *Si ritengono adeguati gli importi differenziati in presenza di difformità dei dati? Se no, motivare.*